

Sistema Socio Sanitario



ASST Cremona

Prot.

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 4, DEL D.LGS.

**50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO OSPEDALE DI CREMONA**

CIG: 9651909F43

CUP: I18I22000610003



TRA

l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, C.F. e P.IVA 01629400191, con sede legale in Cremona, Viale Concordia nr. 1 – rappresentata dall’Arch. Maurizio Bracchi, Direttore della S.C. Nuovo Ospedale, delegato alla sottoscrizione del presente contratto come da deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, di seguito per brevità “ASST di Cremona” o “Stazione Appaltante”;

E

_____, P.I. _____ - sede legale in _____, Via _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. _____, giusta Procura Speciale del Notaio Dott. _____ n. _____ di Repertorio del _____ (o delega Prot. n. _____ del _____);

PREMESSO CHE:

- L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, in **data [#] 2023**, ai sensi della L.R. 24 luglio 2018, n. 10, ha indetto il Concorso internazionale di progettazione “Nuovo Ospedale di Cremona” volto all’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione del nuovo edificio (di seguito anche solo “Edificio”) dell’ASST di Cremona, da svolgersi mediante procedura ristretta, ai sensi degli artt. 61, comma 3 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo “Codice”);
- nel bando relativo al Concorso di cui al precedente punto, l’ASST di Cremona ha previsto di affidare al vincitore del Concorso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice, la progettazione definitiva ed esecutiva dell’Edificio, allegando al medesimo bando il presente schema di contratto;
- in esito allo svolgimento del Concorso di cui al precedente punto, è risultato vincitore della procedura **[#]**, come da provvedimento del **[#]**;
- con atto del **[#]**, l’ASST di Cremona ha avviato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della

progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di realizzazione dell'Edificio e ha richiesto al vincitore del Concorso di presentare la propria offerta;

- l'ASST di Cremona ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dall'art. 3 del bando del Concorso;
- le Parti hanno condiviso il contenuto dell'Offerta ed è loro intenzione procedere con la sottoscrizione del presente Contratto;
- i controlli dei requisiti di legge per la sottoscrizione dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni hanno dato esito positivo;
- l'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza piena, incondizionata e inscindibile di tutti i patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso:
 - Bando di gara;
 - Documento di Indirizzo della Progettazione e relativi allegati;
 - Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona", di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito www.asst-cremona.it (sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali).

Vengono allegati al presente contratto, formando parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti documenti:

- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019 sottoscritto dalla ditta;
- Informativa privacy ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Il RUP è individuato nella persona dell'Arch. Maurizio Bracchi;
- I Collaboratori di supporto amministrativo al RUP sono l'Avv. Greta Cogorno, l'Avv. Valentina Araldi e la Dott.ssa Elena Zanibelli;
- Il Collaboratore di supporto tecnico al RUP è l'Ing. Donato Trioni;



- L'importo dell'appalto, per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € _____ oltre I.V.A. __%, fatte salve le eventuali modifiche previste nella documentazione di gara, nonché ferma l'eventuale possibilità di estensione del contratto mediante ricorso all'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 "[...]" qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale [...].

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme applicabili

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Contratto, ivi inclusi i documenti ad essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed ai relativi provvedimenti di attuazione;
- dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- dal D.Lgs. n. 81/2008;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2 – Oggetto

2.1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 14-43 del d.P.R. 207/2010, relativi alla realizzazione del Nuovo Ospedale di Cremona, il quale sarà situato in viale Concordia nr. 1 a Cremona, nonché di tutto quanto previsto dagli atti del Concorso e nell'Offerta.

In particolare, con riferimento a quanto sopra, l'oggetto dell'Affidamento comprende le seguenti Prestazioni (anche definite nel complesso il "Progetto"):

- Progettazione Definitiva (PD);

- Progettazione Esecutiva (PE).

2.2. Il Progetto dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia di appalti pubblici, anche se entrata in vigore nel corso del rapporto contrattuale, essere strettamente coerente agli strumenti di pianificazione urbanistica relativi all'area sulla quale saranno insediati l'Edificio e gli altri elementi oggetto di progettazione di fattibilità da parte dell'Affidatario, nonché strettamente coerente con le prescrizioni contenute nella documentazione del Concorso e con il progetto vincitore del predetto Concorso dall'ASST di Cremona, compreso, in particolare, il rispetto dei tempi massimi di realizzazione delle opere progettate dall'Affidatario (in seguito, nel complesso, anche solo le "Opere") e l'importo massimo di spesa ivi indicato.

2.3. Il costo di realizzazione delle Opere che dovranno essere progettate dall'Affidatario è stimato in € 198.000.000,00, IVA esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento di Indirizzo della Progettazione.

2.4. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le Prestazioni in proprio, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, e potrà ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 3 – Corrispettivo

3.1. Il corrispettivo per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Contratto è determinato, in misura pari all'importo indicato nell'allegato "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016" ribassato di una percentuale pari al 20%, oltre IVA e contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, per un valore pari ad € 8.609.415,21 (anche solo il "Corrispettivo"), di cui:

- € 4.258.614,91 per l'attività di Progettazione Definitiva;
- € 4.350.800,30 per l'attività di Progettazione Esecutiva.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad € 00,00.

3.2. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti

4.1. L'Affidatario emetterà le fatture, secondo le modalità che saranno in seguito indicate dall'ASST di Cremona, per gli importi di competenza in considerazione dello stato di avanzamento delle attività, ed in particolare al raggiungimento delle seguenti milestones:

- il 5% (cinque percento) del Corrispettivo, a titolo di acconto, sarà fatturato a seguito della sottoscrizione delle Parti del presente Contratto;
- il 20% (venti percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della consegna da parte dell'Affidatario del progetto definitivo all'ASST di Cremona;
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della comunicazione all'Affidatario dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo;
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della consegna da parte dell'Affidatario del progetto esecutivo all'ASST di Cremona;
- il 25% (venticinque percento) del Corrispettivo sarà fatturato a seguito della comunicazione all'Affidatario dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo.

4.2. Si precisa che, prima di emettere fattura finalizzata al pagamento della prestazione oggetto del presente affidamento, all'Operatore economico è richiesto di anticipare a tempo debito la nota proforma al presente indirizzo e-mail: nuovo.ospedale@asst-cremona.it al fine di ottenere il benestare del RUP.

Successivamente, l'appaltatore dovrà inviare la fattura alla stazione appaltante in forma elettronica, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 avente ad oggetto "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

La fattura dovrà riportare, oltre al CIG e al CUP, alcuni dati indicati nell'ordine elettronico trasmesso dalla stazione appaltante, ovvero: identificativo dell'ordine (ID), data di emissione dell'ordine e identificativo del mittente.

Il codice univoco della Stazione Appaltante è il seguente: UFDXLU.

La fattura sarà liquidata entro sessanta giorni dall'accettazione della stessa, ricevuta in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI) nazionale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti l'esito positivo delle relative verifiche.

Come da deliberazione n. 358 del 27 marzo 2018, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 9, allegato E, della legge n. 2248/1865, non accetta ovvero non aderisce alla cessione di credito. Rifiuta altresì le cessioni di credito ai sensi dell'art. 106, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4.3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull'importo di ciascuna rata, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte dell'ASST di Cremona della progettazione esecutiva, previa fatturazione del relativo importo.

4.4. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in



cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

5.2. L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’ASST di Cremona, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 6 – Obblighi dell’Affidatario

6.1. L’Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell’esecuzione dell’incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d’opera, opere e cose.

6.2. L’Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o sub affidate.

6.3. L’Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo l’ASST di Cremona da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

6.4. L’Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell’edilizia. L’Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dai Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni



Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

6.5. L’Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell’esecuzione delle Prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d’ora l’ASST di Cremona rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l’esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all’art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

6.6. L’Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

6.7. In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l’Affidatario manlevi e tenga indenne l’ASST di Cremona in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell’esecuzione delle singole attività e in relazione all’applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

6.8. L’incarico oggetto del presente Contratto ricomprende:

- la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle Opere, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 14 a 43 del D.P.R. n. 207/2010;
- l’esecuzione dei rilievi, delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti necessari per la completa elaborazione del Progetto, come meglio descritto nei documenti allegati al Concorso;
- le attività di redazione elaborati, assistenza e supporto tecnico ed amministrativo, comprensive del supporto all’ottenimento di tutti i necessari titoli autorizzativi presso gli Enti Autorizzativi preposti per l’esecuzione dell’intervento oggetto del Progetto (Regione Lombardia, Comune, Provincia, ATS, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.). Nel caso di conferenza di servizi, l’Affidatario dovrà inoltre assistere l’ASST di Cremona, ove partecipante, durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle medesime sedute;

- in generale, lo svolgimento di ogni altra prestazione professionale ricondotta dalla normativa vigente alla titolarità del soggetto incaricato dei tre livelli di progettazione delle Opere.

6.9. Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase di ogni livello progettuale, l’Affidatario consegnerà all’ASST di Cremona **n. cinque copie cartacee per PD/PE e n. una copia registrate su supporto digitale - sia in formato editabile e riproducibile sia in formato .pdf**, firmate e timbrate secondo le disposizioni impartite dall’ASST di Cremona. Eventuali copie supplementari verranno predisposte dall’Affidatario su richiesta dell’ASST di Cremona, salvo rimborso delle sole spese vive di riproduzione a carico dell’ASST di Cremona

Tutta la documentazione progettuale, e ogni altro documento o elaborato ad essa correlato, dovrà essere sviluppato secondo la metodologia BIM e restituita all’ASST di Cremona con le modalità prescritte dall’ASST di Cremona.

6.10. Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel Corrispettivo di cui all’articolo 4 del presente Contratto.

Articolo 7 – Sviluppo della progettazione

7.1. L’Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, in fase di autorizzazione, tutte le modifiche richieste dall’ASST di Cremona che siano rivolte all’ottimizzazione del Progetto e siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecnico-normative, anche se dipendenti da disposizioni intervenute nel corso dello sviluppo della progettazione, ivi comprese le prescrizioni degli Enti Autorizzativi, degli Enti Erogatori, senza che ciò gli dia diritto a maggiori compensi. Tali modifiche possono comportare anche una diminuzione dell’opera da progettare.

7.2. Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo dell’attività oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d’ora a concordare, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di incontri periodici con cadenza settimanale. L’Affidatario si impegna, inoltre, a coordinarsi con il soggetto o l’organo incaricato della validazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante confronti costanti in modo da minimizzare eventuali rischi di esito negativo della verifica del Progetto.

7.3. Agli incontri di cui all'art. 7.2, dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno essere presenti:

- per l'ASST di Cremona: il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo "RUP"), ovvero un soggetto da quest'ultimo delegato, nonché i tecnici dell'ASST di Cremona che il Responsabile Unico del Procedimento ritenga di volta in volta di convocare;
- per l'Affidatario: il coordinatore di cui all'art. 31, comma 8, del Codice, o/e altro soggetto all'uopo individuato dall'Affidatario o eventuali altri collaboratori la cui partecipazione sia richiesta dall'ASST di Cremona.

Articolo 8 – Durata contrattuale

8.1. Il presente Contratto ha durata dalla sua sottoscrizione fino al completo esaurimento delle reciproche prestazioni.

8.2. Il **progetto definitivo** comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla normativa vigente in materia, nonché delle verifiche con gli Enti competenti, dovrà essere ultimato entro e non oltre [#] giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito ordine di servizio di avvio dell'attività di progettazione del definitivo da parte del RUP.

8.3. Il **progetto esecutivo** comprensivo di quanto richiesto dal presente Contratto e dalla normativa vigente in materia, dovrà essere ultimato entro e non oltre [#] giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione di apposito ordine di servizio di avvio dell'attività di progettazione dell'esecutivo da parte del RUP.

8.4. I termini sopra indicati per le progettazioni terranno in considerazione e comprenderanno anche le attività di rilievo, le indagini, la ricerca e le prove per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, quali, ad esempio, la presentazione e condivisione informale delle soluzioni progettuali con gli Enti competenti.

8.5. Non saranno invece considerati nei termini di cui sopra, pur restando attività in capo al progettista, i tempi necessari all'espletamento della conferenza dei servizi e/o per l'acquisizione di pareri o autorizzazioni, comunque denominati, nonché i tempi per le attività di verifica, validazione e approvazione dei progetti.

Articolo 9 – Verifica, validazione e approvazione del progetto

9.1. L'ASST di Cremona, tramite il RUP e con l'assistenza dei soggetti a tale scopo incaricati, procederà all'attività di monitoraggio della progettazione durante lo sviluppo dei due gradi di progettazione.

9.2. La verifica di ciascun livello progettuale (definitivo ed esecutivo) sarà effettuata, secondo quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'operatore economico individuato dall'ASST di Cremona in base alla normativa vigente.

9.3. La validazione sarà sottoscritta dal RUP, facendo preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni dell'Affidatario. Successivamente, i progetti saranno sottoposti all'approvazione dell'ASST di Cremona in conformità di quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.

9.4. Nel caso in cui il Progetto consegnato ai fini della verifica non risponda in modo adeguato ai criteri di valutazione di cui all'art. 9.2., l'ASST di Cremona richiederà all'Affidatario di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un termine coerente all'entità delle modifiche richieste.

9.5. Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4., gli elaborati oggetto della procedura di verifica si considereranno come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui all'art. 11 del presente Contratto.

9.6. L'eventuale attività progettuale di cui al precedente punto 9.4. non darà luogo in nessun caso a maggiori compensi se imputabile all'Affidatario. In difetto, si applica il successivo art. 10.

Articolo 10 – Modifiche e variazioni

10.1. È facoltà dell'ASST di Cremona richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 – Penali

11.1. Il mancato rispetto dei termini di consegna di ciascun livello progettuale, come indicati al precedente art. 8, nonché il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 9.4. del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille della singola prestazione per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.

11.2. Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento.

11.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte dell'ASST di Cremona di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

11.4. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo PEC.

Art. 12 Interruzione o riduzione di incarico

12.1. L'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice civile, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi all'Affidatario a mezzo PEC. A seguito di recesso, l'ASST di Cremona provvederà al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite con rinuncia dell'Affidatario a qualunque altro compenso, indennizzo o risarcimento.

12.2. Qualora, a suo insindacabile giudizio, l'ASST di Cremona ritenesse non conveniente dare corso al completamento di una o più parti del Progetto, può dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario. A seguito della riduzione dell'incarico l'ASST darà luogo al pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 13 – Sospensione temporanea dell'efficacia del contratto - forza maggiore

13.1. È facoltà dell'ASST, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua discrezione, l'esecuzione dell'incarico. La sospensione verrà comunicata all'Affidatario del servizio a mezzo PEC ed avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell'Affidatario.

13.2. Ove la sospensione del Contratto superi, in una sola volta o nel complesso, il periodo di trenta giorni naturali, limitatamente al periodo di sospensione eccedente i primi trenta giorni naturali, l'affidatario del servizio avrà diritto al rimborso delle spese fisse relative al personale impiegato nell'esecuzione dell'incarico al momento in cui la sospensione acquista efficacia, documentate in maniera idonea all'ASST di Cremona. In tale ipotesi l'Affidatario rinuncia espressamente ad ogni altro compenso, indennizzo o risarcimento, nonché alle corrispondenti azioni.

13.3. Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, l'Affidatario, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'ASST di Cremona:

- i. indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
- ii. indicando i rimedi che intende attivare.

Successivamente, le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.

13.4. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Affidatario avrà diritto alla proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, l'Affidatario avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dell'incarico pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.



Articolo 14 – Garanzie e coperture assicurative

14.1. La cauzione definitiva prevista ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni è fissata in € _____ e viene costituita dalla ditta _____ a mezzo Polizza Fidejussoria n. _____ del _____ rilasciata da _____ di _____. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

14.2. La cauzione prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice e prima richiesta scritta del beneficiario.

14.3. Il beneficiario della predetta garanzia ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

14.4. Il beneficiario ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

14.5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il beneficiario si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

14.6. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST di Cremona ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

14.7. La copertura assicurativa relativa a responsabilità civile per danni materiali e non materiali a terzi e cose di terzi è costituita dalla Ditta _____ a mezzo di polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ avente validità dal _____ al _____.

Al verificarsi della scadenza della polizza, la ditta si impegna a trasmettere all’ASST di Cremona, documentazione attestante il rinnovo della stessa.

Articolo 15 – Gruppo di progettazione interdisciplinare

15.1. L’Affidatario, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di progettazione, come disciplinata dall’art. 3 del Bando del concorso.

15.2. Eventuali modifiche del gruppo di progettazione dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall’ASST di Cremona.

15.3. L’ASST di Cremona ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l’Affidatario dovrà procedere alla medesima entro dieci giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte dell’ASST di Cremona.

15.4. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato dall’ASST di Cremona.

Articolo 16 – Proprietà del progetto

16.1. Il Progetto sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta dell’ASST di Cremona, la quale sarà libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione così come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie od opportune.

16.2. L’Affidatario non potrà utilizzare in alcun modo quanto eseguito nell’ambito dell’Affidamento senza il preventivo consenso dell’ASST di Cremona.

16.3. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e che siano utilizzati dallo stesso per l’esecuzione contrattuale.

Qualora venga promossa nei confronti dell’ASST di Cremona azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati dall’Affidatario per l’esecuzione contrattuale, questi assume a proprio



carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'ASST di Cremona è tenuta ad informare prontamente l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 17 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso

17.1. Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Affidatario rispetto a quanto indicato nel presente Contratto, nel caso di sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa dell'ASST di Cremona; nel caso di mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto dall'ASST di Cremona l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ASST di Cremona.

17.2. L'ASST di Cremona si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- accertamento della mancanza o perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui mancanza o perdita comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 11 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Codice Etico dell'ASST di Cremona;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- la commissione da parte dell'Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

17.3. L'ASST di Cremona si riserva la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in caso di sottoposizione a concordato preventivo o fallimento a carico dell'Affidatario. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, a mezzo PEC, di apposita comunicazione scritta.

17.4. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal paragrafo precedente. Dalla data di efficacia del recesso l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASST di Cremona.

17.5. In caso di recesso dal Contratto, all'Affidatario saranno corrisposti unicamente gli importi relativi alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

17.6. L'ASST di Cremona si riserva la facoltà di recedere in modo unilaterale dal Contratto in qualsiasi momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18 – Cessione del credito

18.1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, è intendimento dell'ASST di Cremona corrispondere le somme dovute per l'esecuzione dell'affidamento de quo unicamente alla ditta aggiudicataria dell'appalto, e che, a tale scopo:

- non è consentita la cessione del credito derivante dalla fornitura/servizio/lavoro, e pertanto verrà debitamente respinta dalla suddetta Azienda, l'eventuale istanza, conformemente a quanto statuito dall'art. 70 RD n. 2240/1923;

- è comunque preciso intendimento di questa ASST di rifiutare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016, eventuali richieste di cessione del credito;
- non verranno prese in considerazione, al fine della liquidazione del credito, eventuali procure e/o mandati irrevocabili all'incasso a favore di terzi, e l'ASST di Cremona, legittimamente e con effetto liberatorio, effettuerà i pagamenti verso il solo aggiudicatario, unico e solo titolare del diritto di credito, con conseguente estinzione del rapporto obbligatorio.

Articolo 19 – Privacy e trattamento dei dati

19.1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b), del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

19.2. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto.

19.3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE del 27 aprile 2016, l'ASST di Cremona tratta i dati personali dell'interessato nel corso di trattative precontrattuali e per adempiere ad obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e fiscali, attraverso supporti elettronici e supporti cartacei. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi sempre per finalità amministrative, contabili e fiscali. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'ASST di Cremona.

L'informativa completa redatta ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento è reperibile presso gli uffici e scaricabile dal sito web www.asst-cremona.it.

Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a

trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

19.4. A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

19.5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

19.6. Poiché l'affidamento oggetto del presente contratto prevede la necessità del fornitore di trattare dati personali dei quali la Titolarità è dell'ASST di Cremona, si svilupperà nei confronti del fornitore medesimo una responsabilità del trattamento in outsourcing ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 20 – Riservatezza

20.1. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti e dall'ASST di Cremona durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo

tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Contratto.

20.2. Le Parti si impegnano, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

20.3. Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

20.4. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per due anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

Articolo 21 – Clausola anticorruzione

21.1. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti della propria impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del presente contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice penale.

21.2. L'ASST di Cremona potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 Codice civile, ogni qualvolta nei confronti del fornitore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del presente



contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis Codice penale.

Articolo 22 – Trasparenza e Tracciabilità (T&T)

22.1. Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: “L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del *subcontratto*, l'*oggetto* del lavoro, servizio o fornitura affidati”.

Comma 1, art.3, l. 136/2010: “Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,(...)”.

Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.

22.2. Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: “La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

22.3. Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante

Gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative sopracitate, ferma restando la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti per finalità autorizzative o di mera comunicazione, sono assolti dai soggetti ivi indicati mediante inserimento dei dati richiesti nella scheda T&T riferita al relativo contratto di fornitura sulla Piattaforma regionale on line “T&T e adempimenti per l'anagrafica degli esecutori” accessibile all'indirizzo: <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it>

Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituita piattaforma T&T è l'aggiudicatario.

22.4. Tempi e Modalità di trasmissione

La compilazione della Scheda T&T, a cura dell'aggiudicatario, dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

22.5. Sanzioni

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Articolo 23 – Foro esclusivo

23.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona.

Articolo 24 – Oneri fiscali e spese contrattuali

24.1. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’ASST di Cremona ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

IL DIRETTORE S.C. NUOVO OSPEDALE

Arch. Maurizio Bracchi

AFFIDATARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, *l’Affidatario* riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano le clausole precedentemente espresse.

Allegati:

1. Patto di integrità in materia di contratti pubblici;
2. Informativa privacy.

Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

**Articolo 1
Principi**

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione**

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

INFORMATIVA *PRIVACY*

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona, tel. 0372/4051, protocollo@asst-cremona.it, www.asst-cremona.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2016)

L' Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1.Data ProtectionOfficer - DPO(Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data ProtectionOfficer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dall'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona è la società LTA Srl di Roma nella persona del Dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Cremona, 26100 Cremona, tel. 0372/405206 – 408475, affarigenerali@asst-cremona.it, protocollo@pec.asst-cremona.it.

2.Finalità del Trattamento(Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento(Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato(Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei *database* informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti dell'Azienda;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

3.Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).

4.Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

L' Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nelMassimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia (Decreto n. 15229 del 1/12/2017)e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5.Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016;
- Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all'art. 20 del reg. 679/2016,che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile

6.Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Si rende noto all'Interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

**f.to IL DIRETTORE GENERALE
ASST-CREMONA**